ROMA

Protocollo RC n. 9048/2020

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 28 APRILE 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di martedì ventotto, del mese di aprile, alle ore 17,00 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	RAGGI VIRGINIA	*Sindaca*	7	FRONGIA DANIELE	*Assessore*
2	BERGAMO LUCA	*Vice Sindaco*	8	LEMMETTI GIANNI	*Assessore*
3	CAFAROTTI CARLO	*Assessore*	9	MAMMÌ VERONICA	*Assessora*
4	CALABRESE PIETRO	*Assessore*	10	MELEO LINDA	*Assessora*
5	DE SANTIS ANTONIO	*Assessore*	11	MONTUORI LUCA	*Assessore*
6	FIORINI LAURA	*Assessora*	12	VIVARELLI VALENTINA	*Assessora*

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 del 13 marzo 2020, nell'Ufficio della Sindaca, in Campidoglio, è presente la Sindaca che assume la presidenza dell'Assemblea.

Intervengono, in modalità telematica, il Vice Sindaco e gli Assessori Calabrese, De Santis, Frongia, Lemmetti e Vivarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 75

Approvazione delle linee guida per l'autorizzazione dei servizi di noleggio (c.d. *sharing)* di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ex D.M. 4 giugno 2019, n. 229 ed ex art. 1 commi 75, 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinquies, 75 sexies e 75 septies, della L. 27 dicembre 2019, cosi come modificata dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (S.O. alla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020)

PREMESSO CHE

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, sono state approvate le *Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-2021,* le quali, per quanto concerne le tematiche di Mobilità e Trasporti, pongono grande attenzione alla sostenibilità, alla sicurezza stradale e all'accessibilità, prospettando azioni di disincentivo dell'utilizzo del mezzo privato a favore di forme sostenibili, tra le quali servizi di *sharing;*

con deliberazione di Assemblea capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, è stato approvato il *Piano Generale del Traffico Urbano* (P.G.T.U.) che prescrive interventi volti a ridurre la necessità di spostamenti con autoveicoli privati, in termini sia quantitativi sia di distanze, a favore di una mobilità alternativa, statuendo, al punto 1.2, che "il *tema/strumento chiave del nuovo PGTU è la condivisione: significa sostituire le regole attuali, orientate prioritariamente alla gestione e al controllo dell'occupazione degli spazi, con misure di condivisione spaziale e temporale della città. Tutte le azioni del PGTU richiamano al*

concetto di condivisione: bonus di mobilità, car e bike sharing, mobility management, trasporto pubblico, open data, sosta tariffata, isole ambientali, smart card";

con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019, è stato adottato il *Piano Urbano della Mobilità Sostenibile* (P.U.M.S.) che prevede una considerevole estensione della rete ciclabile volta a favorire il miglioramento delle condizioni d'uso e spostamento modale a favore dei velocipedi;

nell'ambito della mobilità sostenibile, le politiche che hanno raggiunto più facilmente risultati soddisfacenti, si caratterizzano per un'integrazione tra le diverse tipologie di intervento, con rafforzamento reciproco e riduzione notevole dei flussi di traffico veicolare privato;

DATO ATTO CHE

il comma 102 dell'art. l della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, rinviando all'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti la definizione delle modalità di attuazione della sperimentazione stessa;

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2019 è stato pubblicato il D.M. 4 giugno 2019, n. 229;

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha stabilito, all'art. 1 comma 75, che i "i *monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 50";*

la Legge 28 febbraio 2020 n.8 ha sostituito il comma 75 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, introducendo i commi 75 bis, 75 ter, 75 quater, 75 quinques, 75 sexies e 75 septies, al fine di disciplinare modalità sanzionatorie, ambiti di circolazione, limiti di velocità, dispositivi di sicurezza, corretto utilizzo, caratteristiche tecniche e costruttive, modalità e caratteristiche dei servizi di noleggio;

alla luce del quadro normativa attuale sopra richiamato, i monopattini possono circolare nel rispetto delle disposizioni che ad oggi interessano i velocipedi;

RILEVATO CHE

i servizi di *sharing* sul territorio capitolino, esercitati da operatori privati, sono regolamentati dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 9 settembre 2016 *"Integrazione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 239/2015 e ss.mm.ii. Mobilità sostenibile nelle aree urbane - Linee guida relative allo svolgimento dei servizi di sharing di veicoli sul territorio capitolino e requisiti per l'esercizio del servizio",* che stabilisce requisiti, soggettivi e oggettivi, che devono essere posseduti dagli operatori per svolgere il servizio;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 191 del 24 ottobre 2018, sono state approvate le linee guida per lo svolgimento del servizio di *Bike Sharing* a flusso libero sul territorio di Roma Capitale, al fine di promuovere l 'uso della bicicletta nel territorio capitolino e contribuire a contrastare la congestione veicolare e l'inquinamento nelle aree cittadine;

il servizio di *bike sharing,* disciplinato dall'Amministrazione Capitolina, è coerente con gli strumenti programmatici, finalizzati alla realizzazione di una pianificazione sostenibile, coordinata ed integrata tra i diversi sistemi della mobilità ed è oggetto di disposizioni regolatorie definite anche alla luce delle valutazioni ed analisi derivanti da precedenti

esperienze. Tale servizio è ad oggi attivo sul territorio capitolino e pienamente rispondente alle aspettative;

RITENUTO CHE

il sistema di *sharing* dei dispositivi di micromobilità (monopattini) presenta i medesimi caratteri di mobilità innovativa e "dolce" del *bike sharing,* in quanto esso stesso basato sulla condivisione, a favore dell'utenza, di una flotta messa a disposizione da parte di operatori economici, a fronte di corrispettivo e mediante gestione con piattaforma telematica;

il contesto naturale di sviluppo della micromobilità è legato agli spostamenti locali di breve durata, necessari ai fini della copertura del cosiddetto "ultimo miglio" e rappresenta un valido mezzo per garantire l'utilizzo intermodale degli strumenti di mobilità, esistenti e da implementare, alternativi all' auto privata;

CONSIDERATO CHE

con nota del 27 giugno 2019, acquisita al protocollo con QG 25509, nelle more della pubblicazione del suddetto decreto ministeriale, l'Assessorato alla Città in Movimento ha avviato un confronto, con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, in merito alla circolazione sperimentale dei dispositivi di micromobilità;

con nota prot. QG 39169/2019, l'Assessorato alla Città in Movimento ha formulato indirizzi al fine di autorizzare la circolazione, in via sperimentale, dei dispositivi di micromobilità ribadendo pertanto la volontà di questa Amministrazione di implementare - i sistemi di mobilità sostenibile- alternativi anche alla stregua di quanto prescritto dell'art. 37 del D.L. n. 23 dell' 8 aprile 2020 - all'utilizzo dell'auto privata;

pertanto, si rende necessario avviare anche un 'attività di ricognizione di aree pubbliche da destinare alla sosta di tutti i velocipedi e dei monopattini ad essi equiparati;

nel contesto delle azioni intraprese dall'Amministrazione per lo sviluppo dei sistemi di mobilità condivisa, si rende necessario - per la loro efficacia come sistemi di adduzione al trasporto pubblico - disciplinare l'utilizzo dei dispositivi di micromobilità indicati dall'art. l, comma 75 della menzionata Legge n. 160/2019, così come modificato dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.;

VISTI:

la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018;

il D.M. 4 giugno 2019, n. 229;

la Legge 27 dicembre 2019 n.l60;

la Legge 28 febbraio 2020 n.8;

il D. Lgs. n.285/1992 e s.m.i.;

il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e s.m.i.;

che, in data 17 marzo 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha attestato- ai sensi dell'art. 30, c. l, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti -la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to C. Cirillo

che, in data 17 marzo 2020 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Direttore F.to F.S. Pellegrini

che, in data 18 marzo 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere di non rilevanza in ordine alla regolarità contabile".

Il Ragioniere Generale F.to A. Guiducci

sulla proposta in esame è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa da parte del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati:

l) di autorizzare i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in modalità *free floating,* ex art. l comma 75 septies della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

2) di approvare le "*linee guida per i servizi di sharing a flusso libero relativi a dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all 'art. 2 c. 3 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 (cd. monopattini), e alla successiva legge n. 160 del 27 dicembre 2019, così come modificata dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020"* di cui all'allegato l, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato al Dipartimento *Mobilità e Trasporti* affinché, in coordinamento con le strutture municipali, avvii un 'attività di ricognizione delle aree pubbliche da destinare alla sosta dei dispositivi di micromobilità (cd. monopattini);

4) di dare mandato al Dipartimento *Mobilità e Trasporti* di procedere alla pubblicazione dello avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento dei citati servizi di *sharing,* conformemente a quanto previsto dalle linee guida;

5) di stabilire che la fase sperimentale del servizio di *sharing,* disciplinato con le presenti Linee Guida, ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida

6) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza, immediatamente eseguibile il presente provvedimento

ROMA

LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO (C.D. *SHARING*) DI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA, DI CUI ALL'ART. 2 C. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 229 DEL 4 GIUGNO 2019 (cd. MONOPATTINI), ED EX ART. 1 COMMI 75, 75 BIS, 75 TER, 75 QUATER, 75 QUINQUES, 75 SEXIES E 75 SEPTIES DELLA LEGGE N.160 DEL 27 DICEMBRE 2019, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE N.8 DEL 28 FEBBRAIO 2020 (S.O. ALLA G.U. N-. 51 DEL 29 FEBBRAIO 2020)

1. Premessa

Con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, modificata dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020, è stata disposta l'equiparazione dei monopattini elettrici aventi tipologia e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica del tipo non auto-bilanciato (cd monopattini) di cui all'art. 2 c. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, ai velocipedi di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La medesima norma, inoltre, condiziona l'avvio dei servizi di *sharing* dei suddetti dispositivi, ad una specifica delibera della Giunta Comunale che individui i criteri di svolgimento degli stessi.

L'esercizio dei servizi di *sharing* oggetto delle presenti linee guida, può avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte del Dipartimento *Mobilità e Trasporti* il quale verificherà che le modalità di servizio, proposte dal singolo operatore, siano coerenti con gli standard minimi di seguito individuati. Le modalità e i termini di presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli operatori, saranno indicate nell'ambito dell'avviso che il Dipartimento *Mobilità e Trasporti* pubblicherà entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

La suddetta autorizzazione è condizionata al rispetto, da parte dell'operatore, degli obblighi previsti dalle presenti linee guida nello svolgimento dei servizi di *sharing* di dispositivi di micromobilità (cd monopattini) sul territorio capitolino.

La fase sperimentale del servizio di sharing, disciplinato con le presenti Linee Guida, ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida

ROMA

2. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, si intende per;

a) Decreto: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;

b) Dispositivi: dispositivi di mobilità personale, a propulsione prevalentemente elettrica, aventi le caratteristiche indicate all'art. 2 c.3 del Decreto (c.d. monopattini) ed espressamente individuati dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 75 così modificata dalla legge n.8 del 28 febbraio 2020;

c) Servizi di *sharing*: servizi di mobilità condivisa offerti da operatori del mercato in regime di libera concorrenza mediante l'utilizzo di Dispositivi;

d) Operatori: soggetti autorizzati dal Dipartimento *Mobilità e Trasporti* all'esercizio di servizi di *sharing* con dispositivi di micromobilità (monopattini) sul territorio capitolino;

e) Flotta Operativa: complesso di Dispositivi che ciascun Operatore colloca su suolo pubblico;

f) Tavolo di Coordinamento: da intendersi come riferito al tavolo costituito da rappresentanti di ROMA CAPITALE e degli Operatori, secondo modalità e termini di seguito indicati, che si riunirà periodicamente per garantire un coordinamento tra l'Amministrazione e Operatori, nonché per garantire la gestione tempestiva di eventuali criticità che dovessero emergere nell'erogazione dei servizi di noleggio.

3. Oggetto

I Servizi di noleggio sono esercitati da operatori privati, previa autorizzazione del Dipartimento *Mobilità e Trasporti*, mediante i Dispositivi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida.

4. Requisiti soggettivi e oggettivi

Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dei Servizi di *sharing* sul territorio capitolino, è necessario il possesso, da parte degli Operatori, dei requisiti di seguito elencati:

1. - Essere iscritti presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto delle presenti Linee Guida; con riferimento a soggetti residenti in altri Stati all'interno della U.E., sarà sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio del paese d'origine.

2. Non incorrere in alcune delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 1 e 2, anche in riferimento ai soggetti indicati dal comma terzo del medesimo articolo.

ROMA

Il possesso dei suddetti requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. resa dal legale rappresentante del soggetto Operatore nelle forme del DGUE.

Il *Dipartimento Mobilità e Trasporti* effettuerà verifiche a campione in merito alle autodichiarazioni rese dagli Operatori.

Nell'esercizio dei Servizi di *sharing*, gli Operatori economici devono impiegare esclusivamente Dispositivi dotati dei requisiti prescritti all'art. 2 c.3 del Decreto (cd. monopattini), ed espressamente richiamati dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 75 così come modificata dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, riportanti la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE e che sono conformi alle caratteristiche costruttive riportate nell'allegato 1 del sopracitato Decreto.

Gli Operatori devono garantire il tempestivo adeguamento della propria flotta nell'ipotesi di variazione dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente per la circolazione dei Dispositivi.

5. Circolazione e Sosta

In considerazione dell'equiparazione operata dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 75, la circolazione e la sosta dei Dispositivi è ammessa in analogia alle norme che regolano la circolazione e la sosta dei velocipedi.

Nello specifico, lo stazionamento dei Dispositivi avviene negli spazi dedicati a velocipedi e motocicli o ciclomotori, nonché in aree dedicate a condizione che non sussistano conflitti con pedoni o altre categorie veicolari.

L'Amministrazione, in considerazione di esigenze di sicurezza e decoro pubblico, si riserva di individuare aree all'interno delle quali possa essere, ex comma 75 septies lett. c) dell'art. 1 della menzionata L. 160/2019, limitata la circolazione o aree nelle quali incentivarla, o inibito e/o limitato, in via temporanea o permanente, il rilascio o prelievo dei Dispositivi.

Gli Operatori, ~~che sono~~ preventivamente informati dell'adozione delle suddette misure restrittive della circolazione e sosta dei Dispositivi, devono adeguare tempestivamente le aree operative dei propri servizi assicurando la puntuale informazione alla propria utenza.

Nell'ambito del Tavolo di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 11 delle presenti linee guida, possono essere concordate con gli Operatori specifiche ipotesi di sospensione temporanea del servizio per eccezionali condizioni atmosferiche o esigenze correlate ad eventi o manifestazioni di particolare impatto sul territorio.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, gli Operatori si impegnano a dotarsi di strumenti tecnologici idonei a impedire la chiusura del noleggio nelle aree in cui sia inibita la circolazione o la sosta dei Dispositivi.

ROMA

È consentita la circolazione e l'accesso gratuito alle Z.T.L., istituite sul territorio capitolino, per gli automezzi adibiti alla manutenzione e al ricollocamento dei Dispositivi da parte degli Operatori di *sharing*.

Il numero massimo di mezzi di manutenzione autorizzabili per ciascun operatore e le modalità di comunicazione delle relative targhe sono oggetto di specifica circolare operativa da parte del *Dipartimento Mobilità e Trasporti.*

6. Standard minimi di servizio

a) I servizi di *sharing* devono essere garantiti con un numero di Dispositivi, utilizzabili dall'utenza, pari a non meno del 90% della flotta dichiarata in sede di manifestazione di interesse, nonché autorizzata dal *Dipartimento Mobilità e Trasporti*, e, comunque, con una flotta coerente con le previsioni delle presenti Linee Guida.

b) Gli Operatori, ai fini della manutenzione e ricollocazione dei Dispositivi, devono utilizzare esclusivamente mezzi elettrici, ibridi, ovvero rientranti nella categoria emissiva più elevata disponibile al momento della presentazione della manifestazione di interesse.

c) Gli Operatori, per l'intero arco temporale di erogazione dei Servizi di *sharing*, devono assicurare la disponibilità di una base logistica sul territorio della Città Metropolitana e devono indicare al *Dipartimento Mobilità e Trasporti* il nominativo di un responsabile operativo, assicurandone il costante collegamento con il Dipartimento stesso e con le strutture di supporto da quest'ultimo individuate, oltre che con il Comando di Polizia Locale.

d) Gli Operatori devono garantire un servizio di *call-center*, h 24, attivo lungo tutto il periodo di attività.

e) Il perimetro operativo dei Servizi di *sharing*, ovvero l'area all'interno della quale è possibile prelevare e rilasciare i Dispositivi, deve essere coerente con gli eventuali ambiti presso i quali ROMA CAPITALE richieda, per ragioni di sicurezza o decoro pubblico, l'inibizione della circolazione e sosta dei Dispositivi.

f) Gli Operatori, con cadenza semestrale, devono effettuare un'indagine di "soddisfazione del cliente" – c.d. *Customer Satisfaction* (nella modalità che più riterranno opportuna). L'indagine di *Customer Satisfaction* deve essere effettuata sugli indicatori di cui al successivo articolo 7 delle presenti Linee Guida e le risultanze devono essere inviate a ROMA CAPITALE e a *Roma Servizi per la Mobilità.*

g) Con cadenza bimestrale, gli Operatori devono inviare a ROMA CAPITALE e a *Roma Servizi per la Mobilità* (in formato digitale editabile) un report recante informazioni in merito all'andamento del servizio. I dati di servizio da comunicare, saranno puntualmente indicati con successiva nota del *Dipartimento Mobilità e Trasporti.*

ROMA

h) Fermo restando quanto sopra previsto, gli Operatori devono comunque mettere a disposizione di ROMA CAPITALE uno strumento di pubblicazione dei dati di servizio, preferibilmente realizzato con *web service*, che esponga i dati relativi allo stato di utilizzo e ubicazione dei Dispositivi in servizio in tempo reale. Il tracciato record dei dati che devono essere forniti sarà oggetto di successiva comunicazione da parte del *Dipartimento Mobilità e Trasporti*.

i) Rispetto all'utilizzo dei Dispositivi, deve essere garantita dagli Operatori una copertura assicurativa per responsabilità civile con un massimale di almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) per ogni persona deceduta o che abbia subìto lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone o appartenenti al patrimonio di ROMA CAPITALE o di altre persone giuridiche pubbliche e private;

j) Gli Operatori devono garantire, anche attraverso la previsione di specifiche penali contrattuali nei rapporti con la loro utenza, lo svolgimento dei Servizi di *sharing* nel rispetto della sicurezza stradale e del decoro urbano. Ciascun Operatore deve garantire che i raggruppamenti dei propri Dispositivi non superino le 5 (cinque) unità impegnandosi ad intervenire tempestivamente nell'ambito dell'attività di ricollocamento dei dispositivi, e comunque entro 6 (sei) ore da eventuali segnalazioni ricevute dall'Amministrazione, eliminando tali raggruppamenti eccessivi. In modo analogo, gli Operatori devono svolgere attività di ricollocamento dei Dispositivi qualora gli stessi siano segnalati in sosta irregolare.

k) I Dispositivi devono essere chiaramente identificabili attraverso un numero o codice alfanumerico visibile, anche in fase di utilizzo, e attraverso un logo dell'Operatore che gestisce la flotta di appartenenza. È inoltre necessario apporre il logo di ROMA CAPITALE su ogni Dispositivo.

l) Gli Operatori devono garantire che la ricarica delle batterie dei Dispositivi impiegati nelle proprie flotte, avvenga nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile e a loro totale carico e responsabilità.

m) Gli Operatori devono dotare i dispositivi non auto-bilanciati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W, inoltre, tutti i dispositivi devono essere dotati di segnalatore acustico, di luce anteriore e posteriore fissa, di regolatore di velocità e devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.

7. Implementazione e gestione della flotta

Gli Operatori, possono esercitare i servizi di *sharing* con flotte di Dispositivi il cui numero minimo e massimo sia coerente con le specifiche indicazioni che il Dipartimento Mobilità e Trasporti fornisce in considerazione dell'andamento dei servizi di *sharing* e degli impatti degli stessi sulla sicurezza stradale e sul decoro urbano.

È comunque ammesso l'avvio dei Servizi di *sharing*, ovvero l'incremento delle flotte esistenti, fino al raggiungimento del numero massimo di 16.000 (sedicimila) Dispositivi sul territorio capitolino. In

ROMA

qualunque momento l'Amministrazione si riserva l'incremento o la diminuzione di tale limite sulla base dell'andamento dei servizi sotto il profilo dell'impatto sul decoro urbano.
In occasione del primo avvio di servizio, ciascun Operatore potrà chiedere l'autorizzazione ad impiegare una Flotta compresa tra un minimo di 750 (settecentocinquanta) e un massimo di 1.000 (mille) Dispositivi.
Eventuali incrementi di flotta possono essere richiesti, da ciascun Operatore, con successive manifestazioni di interesse, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. che siano trascorsi non meno di 30 (trenta) giorni dalla manifestazione di interesse ovvero dall'ultima richiesta, accolta, di incremento della flotta;
2. che nei 30 (trenta) giorni di operatività precedenti all'invio della richiesta di incremento della flotta, sia stato garantito il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti linee guida e, in particolare:
    a. previsioni di cui all'art. 6 lett. a) in riferimento alle soglie minime di operatività delle flotte di ciascun Operatore;
    b. previsioni di cui all'art. 6 lett. h) in merito alla condivisione di dati sul servizio e sullo stato della flotta;
    c. previsioni di cui all'art. 6, lett. i) in riferimento alla copertura assicurativa per danni derivanti dall'esercizio di attività di *sharing*;
    d. previsioni di cui all'art. 6, lett. j) e m) in riferimento agli obblighi di intervento tempestivo per ricollocamento dei Dispositivi.

Ciascuna richiesta di incremento della Flotta da parte degli Operatori, dovrà comunque essere oggetto di autorizzazione da parte del Dipartimento *Mobilità e Trasporti* fino ad un massimo di 1.500 (millecinquecento) Dispositivi per singola richiesta.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono conteggiati giorni di sospensione del servizio qualora siano concordati, dall'Operatore e dal Dipartimento *Mobilità e Trasporti,* per motivazioni di sicurezza o interesse pubblico.

8. Indicatori di Customer Satisfaction

L'indagine periodica di *Customer Satisfaction* prevista al precedente articolo 6 deve obbligatoriamente comprendere i seguenti indicatori:

a) efficienza del servizio;

b) affidabilità del servizio;

c) stato di pulizia e manutenzione dei Dispositivi;

d) facilità di reperimento dei Dispositivi sul territorio;

ROMA

e) facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;

f) facilità di acquisto/pagamento del servizio;

g) chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;

h) convenienza dei prezzi;

i) informazioni all'utenza anche in riferimento agli ambiti di circolazione ammessi e alle regole di condotta imposte (tipologia, tempestività e chiarezza);

j) percezione del rispetto dell'ambiente;

k) facilità di comunicazione con l'azienda (call center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);

l) giudizio nel suo complesso;

m) conoscenza dei Servizi sul territorio intervistando i non utenti.

Il periodo di rilevazione e la definizione del campione da indagare (struttura e quantificazione) devono essere concordati e coordinati con *Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.*, in modo da ottenere risultati statisticamente attendibili per indagini di qualità percepita, in relazione all'universo di riferimento (utenti complessivi del servizio).

Il questionario definitivo, da sottoporre all'utenza del servizio, e la struttura dei report da restituire, devono essere approvati da *Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.*, previo confronto con il *Dipartimento Mobilità e Trasporti.*

I risultati dell'indagine devono essere consegnati in formato elettronico a Roma Capitale — Dipartimento *Mobilità e Trasporti* e a *Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.* - attraverso una relazione in formato .pdf editabile insieme al database contenente tutte le risposte ottenute dagli intervistati.

9. Informazione dell'utenza

Gli Operatori, attraverso modalità che sono oggetto di definizione nel contesto del Tavolo di coordinamento con ROMA CAPITALE, devono garantire un'adeguata e costante informazione ai propri utenti in merito alle modalità di circolazione e sosta dei Dispositivi previste da ROMA CAPITALE.

10. Autorizzazione, Ipotesi di sospensione e revoca dei servizi di *sharing*

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di *sharing* di micromobilità per i monopattini, nonché la relativa autorizzazione all'accesso nelle aree delle ZTL per i veicoli utilizzati per il servizio di manutenzione e ricollocazione è emessa dal Dipartimento *Mobilità e Trasporti* secondo la procedura seguente:

ROMA

1. pubblicazione dell'Avviso della manifestazione d'interesse allo svolgimento dei servizi di *sharing* in conformità a quanto previsto nelle presenti linee guida;

2. recepimento e valutazione da parte del Dipartimento *Mobilità e Trasporti* delle proposte pervenute in ragione della rispondenza agli standard minimi e all'implementazione e gestione della flotta mediante la sottoscrizione per accettazione del disciplinare di esercizio allegato all'avviso di manifestazione di interesse; nel disciplinare dovranno essere espressamente previsti ed accettati gli obblighi di cui alle presenti Linee guida e le penali che l'Amministrazione si riserva di applicare in caso di inosservanza degli stessi;

3. Determinazione Dirigenziale di autorizzazione all'esercizio del servizio di *sharing* di micromobilità, a favore del proponente, a partire alla data dell'emanazione del provvedimento, previa verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria ed acquisizione delle assicurazioni e delle garanzie previste dalle presenti Linee Guida;

Sono previste, inoltre, ~~le~~ ipotesi di sospensione dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) l'Operatore interrompa il flusso dati attivato tramite web service, salvo comprovata causa di forza maggiore, e non rispetti le scadenze previste per l'invio dei dati;

b) l'Operatore non proceda all'invio dei risultati dell'indagine periodica di *Customer Satisfaction* entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del relativo termine;

c) l'Operatore non rispetti i limiti di Flotta Operativa previsti dalle presenti Linee Guida e dall' Avviso per manifestazione di interesse, ovvero il programma di implementazione della Flotta Operativa che dovrà essere trasmesso in sede di manifestazione di interesse stessa;

d) si verifichi una carente manutenzione della Flotta Operativa che comporti la non disponibilità di una quota superiore al 10% della stessa ovvero l'abbandono di dispositivi non più efficienti;

e) si verifichi un carente servizio di ricollocamento dei Dispositivi consistente nel mancato rispetto dei limiti temporali di intervento definiti al paragrafo 6 lettera J dalle presenti linee guida;

f) venga meno la copertura assicurativa di cui all'articolo 6, lettera i) ovvero la garanzia di cui all'articolo 12.

L'Amministrazione Capitolina, nei suddetti casi, ed in ogni caso in cui rilevi una grave infrazione agli obblighi previsti dal disciplinare ed accettati dall'Operatore, previa diffida, provvede:

a) alla prima infrazione a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio fino a 15 (quindici) giorni;

ROMA

b) alla seconda infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e fino a 90 (novanta) giorni;

c) alla terza infrazione, a sospendere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio per mesi 12 (dodici), con obbligo di ritiro dei mezzi dalle strade per l'intera durata della sospensione stessa.

L'Amministrazione capitolina provvede a dichiarare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di *sharing* nelle ipotesi di insussistenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti di esercizio previsti dalle presenti Linee Guida o nel caso in cui l'Operatore sia oggetto di un quarto richiamo per violazione delle Linee Guida.

Fatti salvi i casi di provvedimenti di sospensione di cui al procedente comma, ovvero sospensioni del servizio concordate con l'Amministrazione Capitolina, si procederà con la revoca del provvedimento autorizzativo nei seguenti casi:

a) per sospensione dell'attività per più di 30 (trenta) giorni;
b) per estinzione della persona giuridica, ovvero morte della persona fisica, autorizzata;
c) per rinuncia del soggetto autorizzato comunicata al Dipartimento Mobilità e Trasporti.

11. Garanzie degli Operatori

A garanzia del ristoro di danni o spese derivanti dall'eventuale necessità, per Roma Capitale, di procedere alla rimozione dei Dispositivi in danno degli Operatori, questi ultimi devono fornire garanzie, bancarie o assicurative, a prima richiesta, di importo non inferiore a 20 (venti) euro per ciascun Dispositivo facente parte della propria flotta.

Le suddette garanzie devono essere adeguate in caso di incremento della flotta, e integrate in caso di parziale escussione.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di *sharing*, non comporterà l'assunzione, in capo a ROMA CAPITALE, di alcuna responsabilità civile verso terzi. Tale responsabilità rimarrà in capo al singolo Operatore autorizzato, il quale presterà il servizio con autonoma organizzazione di mezzi e persone.

12.**Tavolo di coordinamento con ROMA CAPITALE - Dipartimento Mobilità e Trasporti**

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del primo Servizio di *sharing*, e successivamente su base mensile, sarà convocato dal Dipartimento *Mobilità e Trasporti* un tavolo di coordinamento e monitoraggio dei servizi di *sharing* oggetto delle presenti Linee Guida.

Al suddetto tavolo di coordinamento partecipano gli Operatori abilitati nonché rappresentanti della Polizia Locale di ROMA CAPITALE.

Il Tavolo ha una funzione consultiva.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l'Assessora Meleo.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'8 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 maggio 2020.

Lì, 7 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti